

**DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 21 febbraio 2008 - , n. 64**  
**Regolamento concernente la struttura ed il funzionamento dell'Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca (ANVUR)**

*(GU n. 84 del 9-4-2008)*

**testo in vigore dal: 24-4-2008**

Capo I

Principi generali e definizione dell'attivita'

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168;

Visto l'articolo 5 del decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204;

Visto l'articolo 2 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, come modificato dall'articolo 1 del decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2006, n. 233;

Visto l'articolo 2 della legge 19 ottobre 1999, n. 370;

Visto l'articolo 2, commi 138 e 139, del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286;

Visto, in particolare, il comma 140 del citato articolo 2 del decreto-legge n. 262 del 2006, il quale stabilisce che con regolamento, emanato ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro dell'universita' e della ricerca, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, sono disciplinati la struttura e il funzionamento dell'Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e ricerca (ANVUR), nonche' la nomina e la durata in carica dei componenti dell'organo direttivo;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 5 aprile 2007;

Udito il parere del Consiglio di Stato, reso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 27 agosto 2007;

Sentite le competenti Commissioni parlamentari;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 28 dicembre 2007;

Sulla proposta del Ministro dell'universita' e della ricerca;

E m a n a

il seguente regolamento:

Art. 1.

Ambito di applicazione

1. Il presente regolamento disciplina la struttura ed il funzionamento dell'Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca (ANVUR) costituita ai sensi

dell'articolo 2, comma 138, del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286.

2. Agli effetti del presente regolamento si intendono:

a) per Ministro e Ministero, rispettivamente il Ministro e il Ministero dell'universita' e della ricerca;

b) per Agenzia, l'Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca (ANVUR), di cui al comma 1;

c) per universita', tutte le istituzioni universitarie italiane statali e non statali, comunque denominate, ivi comprese le scuole superiori ad ordinamento speciale;

d) per enti di ricerca, tutti gli enti e le istituzioni pubbliche di ricerca non universitari, di esclusiva vigilanza del Ministero, e gli enti privati di ricerca destinatari di finanziamenti pubblici, relativamente alle somme erogate dal Ministero.

3. Le attivita' dell'Agenzia disciplinate nel presente regolamento possono essere svolte, sulla base di apposite convenzioni stipulate tra il Ministro e gli altri Ministri vigilanti, in tutto o in parte, anche nei confronti degli enti di ricerca non sottoposti alla vigilanza esclusiva del Ministero. Sono fatte salve le competenze del Ministero per i beni e le attivita' culturali, di cui all'articolo 29, commi 8 e 9, del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42.

## Capo I

### Principi generali e definizione dell'attivita'

#### Art. 2.

##### Natura dell'Agenzia e principi generali

1. L'Agenzia ha personalita' giuridica di diritto pubblico ed ha sede in Roma. E' dotata di autonomia organizzativa, amministrativa e contabile, ed opera anche in deroga alle disposizioni sulla contabilita' generale dello Stato. E' sottoposta al controllo sulla gestione da parte della Corte dei conti.

2. L'Agenzia ha il compito di promuovere la qualita' del sistema italiano delle universita' e della ricerca. A questo fine sovrintende al sistema pubblico nazionale di valutazione della qualita', in tutti i suoi significati tecnici, delle attivita' istituzionali delle universita' e degli enti di ricerca, nonche' dell'efficienza, efficacia, ed economicita' dei programmi volti al finanziamento e all'incentivazione delle attivita' di ricerca e di innovazione di esclusiva competenza del Ministero, svolgendo le attivita' di cui agli articoli 3 e 4.

3. L'Agenzia opera in base ai principi di imparzialita', professionalita', trasparenza e pubblicita' degli atti, ed e' indipendente nella scelta dei criteri, dei metodi e degli strumenti di valutazione, nonche' nella formulazione dei rapporti di valutazione.

4. L'Agenzia tiene conto dei criteri e dei metodi di valutazione riconosciuti a livello internazionale, con particolare riferimento agli obiettivi indicati dal Consiglio europeo di Lisbona del 23 e 24 marzo 2000, alle direttive e raccomandazioni dell'Unione europea, alle scelte definite nell'ambito del processo di Bologna finalizzato

alla realizzazione dello spazio europeo dell'istruzione superiore, in particolare quelle contenute nel comunicato della Conferenza interministeriale tenutasi a Bergen il 19 e 20 maggio 2005.

5. Le attività dell'Agenzia sono svolte, ferma la vigilanza del Ministero, con piena autonomia operativa, sulla base di programmi annuali approvati dal Ministro.

6. L'Agenzia svolge le funzioni di agenzia nazionale sull'assicurazione della qualità, così come previste dagli accordi europei in materia. In particolare, essa collabora, anche mediante scambi di esperienze ed informazioni, con gli organismi internazionali e dell'Unione europea, nonché con le agenzie e le amministrazioni degli altri Paesi e con gli organismi scientifici internazionali, anche di settore, operanti nel campo della valutazione dei sistemi dell'istruzione superiore e della ricerca.

7. L'attività dell'Agenzia ed il suo inserimento nel contesto internazionale delle attività di valutazione dell'università e della ricerca è valutata periodicamente mediante rapporti redatti da comitati di esperti internazionali nominati dal Ministro, anche sulla base di designazioni delle organizzazioni europee di settore. Per le esigenze dei predetti comitati si provvede nell'ambito delle risorse dell'Agenzia.

## Capo I

### Principi generali e definizione dell'attività

#### Art. 3.

##### Attività dell'Agenzia

1. L'Agenzia svolge attività di valutazione, ivi compresa la stesura del Rapporto biennale sullo stato del sistema nazionale delle università e della ricerca, nonché, correlate a queste, attività di raccolta e analisi di dati, di consulenza, di formazione e promozione culturale.

2. L'Agenzia propone al Ministro criteri per la ripartizione, per ciascun anno, di una quota non consolidabile in dipendenza della qualità dei risultati delle attività svolte, rispettivamente:

a) del fondo annuale per il finanziamento ordinario delle università, di cui all'articolo 5 della legge 24 dicembre 1993, n. 537;

b) del fondo ordinario per gli enti pubblici di ricerca, di cui all'articolo 7 del decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204.

3. L'Agenzia determina, anche in relazione ai parametri medi europei, il costo standard degli studenti universitari di cui all'articolo 5 della legge 24 dicembre 1993, n. 537, comprensivo anche dei costi per la ricerca universitaria.

4. L'Agenzia segnala al Ministro le situazioni che motivano, per l'elevata qualità raggiunta o per un rapido accrescimento di qualità nella didattica e nella ricerca, l'assegnazione di quote aggiuntive premiali annuali del fondo di finanziamento ordinario delle università o degli enti di ricerca, ovvero le situazioni di maggiore scostamento dagli standard qualitativi prefissati che richiedono l'attuazione di appositi programmi di rientro, nonché eventuali gravi inadempienze o situazioni di impossibilità ad

adempiere alle finalita' istituzionali.

5. L'Agenzia rende pubblici i risultati delle proprie analisi e valutazioni. Le istituzioni interessate possono chiedere motivatamente, per una sola volta e sulla base di procedure regolamentate, il riesame dei rapporti di valutazione approvati dall'Agenzia.

## Capo I

### Principi generali e definizione dell'attivita'

#### Art. 4.

##### Attivita' di valutazione

1. L'Agenzia svolge le attivita' concernenti la valutazione esterna della qualita', dell'efficacia, dell'efficienza e dell'economicita' delle attivita' istituzionali delle universita' e degli enti di ricerca, e valuta altresì l'integrazione ed il mutuo sostegno tra attivita' didattiche e di ricerca delle universita'. Relativamente alle attivita' didattiche l'Agenzia promuove il coinvolgimento attivo degli studenti e dei loro organismi rappresentativi nella valutazione della qualita'.

2. Per la valutazione dei corsi di studio, ivi compresi i master universitari e i dottorati di ricerca e delle strutture di ricerca, anche aggregati tra loro per affinita' disciplinare, l'Agenzia utilizza i criteri, i metodi e gli indicatori piu' appropriati per ogni ambito disciplinare, tenendo conto delle esperienze sviluppate e condivise a livello nazionale e internazionale dalle relative comunita' disciplinari. Utilizza in particolare l'analisi e il confronto di indicatori qualitativi e quantitativi, dei risultati delle procedure di auto-valutazione, nonche' dei rapporti di valutazione esterna preparati da esperti valutatori confrontandosi con i rapporti di auto-valutazione (metodo della valutazione tra pari) e tenendo anche conto dei risultati di verifiche in loco.

3. Nelle attivita' di valutazione di cui al comma 2, l'Agenzia considera anche i fattori contestuali, quali le risorse finanziarie ed infrastrutturali rese disponibili nel tempo, le risorse umane presenti, anche non strutturate, il contesto socio-economico, nonche' il possesso di un'adeguata preparazione degli studenti all'atto dell'immatricolazione nel corso di studio.

4. L'Agenzia determina i requisiti quantitativi e qualitativi, in termini di risorse umane, infrastrutturali e finanziarie stabili, adeguatezza dei programmi di insegnamento e di capacita' di ricerca, che sono vincolanti per l'istituzione di nuove universita' o di nuove sedi distaccate di universita' esistenti, nonche' per l'attivazione di tutti i corsi di studio universitari, ivi compresi i dottorati di ricerca e i master universitari.

5. Per garantire la qualita' continuativa delle attivita', l'Agenzia definisce altresì i criteri e i parametri per la valutazione periodica delle strutture didattiche universitarie e delle strutture di ricerca delle universita' e degli enti di ricerca, prevedendo comunque il contributo dell'auto-valutazione e la verifica, anche con visite ispettive, della sussistenza e permanenza nel tempo dei requisiti di cui al comma 4, anche al fine di poter

accreditare periodicamente ciascuna struttura nei confronti dei relativi portatori di interesse.

6. E' altresì compito dell'Agenzia la valutazione complessiva di ciascuna università e delle sedi decentrate delle medesime e di ciascun ente di ricerca, relativamente alla capacità di governare i processi e di darsi obiettivi strategici, al grado di raggiungimento di tali obiettivi, al livello raggiunto negli scambi internazionali, alla capacità di sostegno alla crescita del Paese e del proprio territorio di riferimento, ivi comprese le attività di formazione permanente al rapporto tra risorse e risultati, al grado di realizzazione dei principi della Carta europea dei ricercatori e del codice di condotta per il loro reclutamento di cui alla raccomandazione della Commissione europea dell'11 marzo 2005, n. 2005/251/CE. E' inoltre valutata la completezza e correttezza della comunicazione pubblica, soprattutto in materia di offerta formativa e di ricerche, nonché di servizi e strutture per gli studenti.

7. Le attività di cui ai commi da 2 a 6 sono svolte anche nei confronti dei centri e consorzi interuniversitari e dei consorzi per la ricerca universitaria.

8. L'Agenzia svolge altresì funzioni di indirizzo, coordinamento e vigilanza delle attività di valutazione demandate ai nuclei di valutazione interna degli atenei e degli enti di ricerca, ad eccezione di quelle loro affidate dalle rispettive istituzioni di appartenenza, raccordando la propria attività con quella di valutazione interna svolta dai nuclei e confrontandosi con questi ultimi sulla definizione di criteri, metodi ed indicatori. Essa fornisce, in particolare, ai nuclei:

a) con cadenza quinquennale, criteri, metodi e parametri inerenti alla valutazione periodica della qualità delle attività di ricerca condotte dal personale docente e ricercatore, anche non strutturato, degli atenei e degli enti di ricerca in relazione agli standard europei ed internazionali, con particolare riguardo alla qualità, all'intensità e alla continuità della produzione scientifica e della sua diffusione a livello nazionale e internazionale. L'Agenzia può altresì essere chiamata a svolgere funzioni di valutazione ex post della qualità del reclutamento del personale docente e di ricerca delle università e degli enti di ricerca;

b) criteri e metodi inerenti la valutazione periodica della qualità dei corsi di studio e dei servizi universitari da parte degli studenti, anche mediante l'acquisizione periodica da parte dei nuclei, garantendone l'anonimato, delle opinioni degli studenti sulle attività didattiche.

9. L'Agenzia valuta l'efficienza e l'efficacia degli accordi di programma e dei programmi di esclusiva competenza del Ministero, di finanziamento e di incentivazione delle attività di ricerca e di innovazione, ricorrendo ad analisi, anche a campione, dei singoli accordi o programmi e dell'uso dei relativi finanziamenti.

10. L'Agenzia promuove e diffonde la cultura della qualità e della valutazione nell'ambito della didattica universitaria e della ricerca, nonché la ricerca sulla valutazione e la formazione di specifiche competenze professionali, anche mediante la predisposizione di appositi progetti di ricerca e protocolli formativi, con particolare riferimento alle metodologie di auto-valutazione, di valutazione esterna con il metodo della valutazione tra pari e di miglioramento continuo.

## Capo I

### Principi generali e definizione dell'attività

Art. 5.

Rapporto biennale sullo stato del sistema delle universita' e della ricerca

1. L'Agenzia valuta lo stato del sistema nazionale delle universita' e della ricerca sia nel suo complesso che in riferimento alle grandi aree disciplinari che lo compongono, tenendo conto dei principali parametri qualitativi e quantitativi che lo caratterizzano anche in comparazione con gli altri sistemi europei ed extra-europei, del grado di raggiungimento degli obiettivi programmatici fissati dal Governo e dal Parlamento, del rapporto tra risorse e risultati.

2. Ogni due anni l'Agenzia rende pubblici i risultati delle proprie analisi e valutazioni generali mediante la redazione di un Rapporto sullo stato del sistema nazionale delle universita' e della ricerca, reso al Ministro e da questi inviato al Presidente del Consiglio dei Ministri, al Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE) ed al Parlamento.

Capo I

Principi generali e definizione dell'attivita'

Art. 6.

Attivita' di raccolta e analisi di dati

1. Il Ministero, nel rispetto della disciplina sul trattamento dei dati personali, consente l'accesso dell'Agenzia alle proprie banche dati e altre fonti informative disponibili presso il Ministero, o da questo affidate in convenzione ad altri enti.

2. Le universita' e gli enti di ricerca trasmettono all'Agenzia i dati da questa richiesti per le sue attivita' di valutazione, concordando preventivamente le modalita' di raccolta e organizzazione e consentono l'accesso, sulla base di specifiche convenzioni, alle proprie banche dati. Sono altresì tenuti a mettere a disposizione degli esperti valutatori esterni inviati dall'Agenzia ogni dato o documento da essi ritenuto utile per la stesura del rapporto di valutazione.

3. L'Agenzia cura la realizzazione e l'aggiornamento continuo di una banca dati di esperti ed esperte italiani e stranieri che possono svolgere la funzione di revisori nelle attivita' di valutazione, considerando anche i cittadini italiani che lavorano stabilmente in universita' e centri di ricerca di altri Paesi.

Capo II  
Organizzazione

Art. 7.

Organi

1. Sono organi dell'Agenzia il Presidente, il Consiglio direttivo ed il Collegio dei revisori dei conti.

2. Il Presidente ed i componenti degli organi di cui al comma 1 restano in carica cinque anni e non possono essere nuovamente nominati. Se il Presidente o un componente di un organo e' nominato in data successiva agli altri componenti egli cessa dalla carica unitamente a questi ultimi.

3. L'Agenzia e' dotata di un Comitato consultivo ed alla sua attivita' gestionale e' preposto il Direttore.

Capo II  
Organizzazione

Art. 8.

Il Presidente

1. Il Presidente e' eletto dal Consiglio direttivo tra i suoi componenti, ha la rappresentanza legale dell'Agenzia, ne assicura l'unitarieta' degli indirizzi e l'operativita', convoca e presiede le sedute del Consiglio direttivo.

2. Il trattamento economico onnicomprensivo del Presidente e' pari a quello complessivo di un professore universitario di prima fascia alla classe massima di stipendio, maggiorato di una quota del cinquanta per cento.

3. Il Presidente nomina, tra i componenti del Consiglio direttivo, un Vicepresidente che lo sostituisce nei casi di assenza o impedimento.

Capo II  
Organizzazione

Art. 9.

Il Consiglio direttivo

1. Il Consiglio direttivo e' formato da sette componenti, scelti tra personalita', anche straniera, di alta e riconosciuta qualificazione ed esperienza nel campo dell'istruzione superiore e della ricerca, nonche' della valutazione di tali attivita', provenienti da una pluralita' di ambiti disciplinari.

2. Il Consiglio direttivo determina le attivita' e gli indirizzi della gestione dell'Agenzia, nonche' i criteri e i metodi di valutazione, approva il piano annuale delle attivita', il bilancio preventivo e il conto consuntivo; nomina il Direttore e i consulenti dell'Agenzia; approva i rapporti di valutazione.

3. I componenti del Consiglio direttivo sono nominati con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro, sentite le commissioni parlamentari competenti. Nel Consiglio direttivo devono comunque essere presenti almeno due uomini e almeno due donne.

4. Ai fini della proposta, il Ministro sceglie:

a) due componenti nell'ambito di due rose indicate rispettivamente dall'European research council e dalla European university association e composte ciascuna di tre persone esterne alle universita' e agli enti di ricerca italiani;

b) gli altri cinque componenti in una rosa composta da non meno di quindici e non piu' di venti persone indicate, da un Comitato di selezione nominato dal Ministro tra personalita' di alta e riconosciuta qualificazione scientifica e culturale. Il Comitato di selezione valuta anche le indicazioni di nominativi, con relativi curricula, fornite da istituzioni, accademie, societa' scientifiche, da esperti, nonche' da istituzioni ed organizzazioni degli studenti e delle parti sociali.

5. Il trattamento economico onnicomprensivo dei componenti del Consiglio direttivo e' pari a quello complessivo di un professore universitario di prima fascia alla classe massima di stipendio, maggiorato di una quota del quaranta per cento.

6. L'ufficio di componente del Consiglio direttivo e' svolto a tempo pieno ed e' incompatibile, a pena di decadenza, con qualsiasi rapporto di lavoro, di opera professionale o di consulenza, diretto o indiretto, anche a titolo gratuito, con universita' italiane e straniere, con enti di ricerca, con Ministeri ed autorita' amministrative indipendenti ed altre agenzie governative. I componenti del Consiglio direttivo non possono altresì ricoprire altri uffici pubblici di qualsiasi natura, ne' avere interessi diretti o indiretti nelle universita' e negli enti di ricerca. Essi possono svolgere attivita' di ricerca a titolo gratuito ed i risultati di tale attivita' non possono formare oggetto di valutazione da parte dell'Agenzia.

7. I dipendenti di universita' italiane, di enti di ricerca o comunque di amministrazioni pubbliche che sono nominati componenti del Consiglio direttivo sono collocati in aspettativa senza assegni, ai sensi dell'articolo 23-bis, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, cessano dalle cariche eventualmente ricoperte nelle universita' e negli enti di ricerca e, fermo quanto previsto dall'ultimo periodo del comma 6, non possono essere intestatari di finanziamenti statali di ricerca, ne' far parte di commissioni di valutazione per il reclutamento e le conferme in ruolo dei professori e dei ricercatori universitari e del personale degli enti di ricerca.

Art. 10.

Il Direttore

1. Il Direttore e' responsabile dell'organizzazione interna e dell'attivita' gestionale dell'Agenzia. In particolare, cura l'esecuzione delle deliberazioni, delle indicazioni operative e degli indirizzi strategici del Presidente e del Consiglio direttivo.

2. Il Direttore partecipa alle sedute del Consiglio direttivo senza diritto di voto e con funzioni di segretario verbalizzante.

3. Il Direttore, il cui rapporto e' regolato in conformita' all'articolo 8, comma 3, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e' nominato dal Consiglio direttivo, su proposta del Presidente ed e' scelto tra persone di documentata competenza e comprovata esperienza nel campo della valutazione delle attivita' del sistema delle universita' e della ricerca, nonche' nel campo della direzione e gestione di apparati e risorse. Le candidature sono presentate dagli interessati, unitamente al proprio curriculum, in base ad un bando pubblico emanato dal Presidente, che prevede anche lo svolgimento, da parte del Consiglio direttivo, di un colloquio con una rosa ristretta di candidati determinata dal Consiglio direttivo in base ai curricula presentati.

4. L'incarico del Direttore, conferito mediante la stipula del relativo contratto di lavoro a tempo determinato, ha durata pari a quella del Consiglio direttivo, cessa con la scadenza di quest'ultimo e puo' essere rinnovato.

5. Il rapporto di lavoro del Direttore e' incompatibile, a pena di risoluzione immediata del contratto, con qualsiasi altro rapporto di lavoro, di opera professionale o di consulenza. Il Direttore non puo' altresì ricoprire altri uffici pubblici di qualsiasi natura, ne' avere interessi diretti o indiretti nelle universita' e negli enti di ricerca.

Capo II

Organizzazione

Art. 11.

Comitato consultivo

1. Il Comitato consultivo, nominato dal Presidente su proposta del Consiglio direttivo, da' pareri e formula proposte al Consiglio direttivo, in particolare sui programmi annuali di attivita' e sui documenti riguardanti la scelta dei criteri e dei metodi di valutazione.

2. Il Comitato consultivo e' formato da:

- a) un componente designato dal Consiglio universitario nazionale;
- b) un componente designato dalla Conferenza dei rettori delle universita' italiane;
- c) due componenti designati dal Consiglio nazionale degli studenti universitari;
- d) un componente designato dalla Conferenza dei presidenti degli

enti pubblici di ricerca;

e) un componente designato dall'Accademia dei Lincei;

f) quattro rappresentanti delle parti sociali, designati dal Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro;

g) un componente designato dalla Conferenza unificata Stato-regioni, città e autonomie locali;

h) un componente straniero ed uno italiano, se presente nel consiglio direttivo dell'ente, designato dall'European research council;

i) un componente straniero, ed uno italiano, se presente nel consiglio direttivo dell'ente, designato dall'European university association;

l) un componente straniero ed uno italiano, se presente nel consiglio direttivo dell'ente, designato dall'ESIB - the National unions of students in Europe;

m) un componente designato dai dirigenti amministrativi delle università.

3. I componenti di cui alle lettere f) e g) del comma 2 non possono essere dipendenti di università, o enti di ricerca. Nelle designazioni di cui alle lettere c) ed f) del comma 2 deve essere assicurata la presenza di almeno un uomo ed almeno una donna.

4. Il Comitato consultivo resta in carica cinque anni. Elege tra i propri componenti un presidente e si riunisce almeno due volte l'anno. Ai componenti del Comitato spetta esclusivamente il rimborso delle spese sostenute per la partecipazione alle sedute, nei limiti della disciplina vigente per i dipendenti dell'amministrazione dello Stato di livello dirigenziale.

## Capo II Organizzazione

### Art. 12.

#### Collegio dei revisori

1. Il Collegio dei revisori dei conti provvede al controllo dell'attività amministrativa e contabile dell'Agenzia. È nominato con decreto del Ministro ed è composto da tre membri effettivi, uno dei quali con funzioni di presidente, e da un membro supplente, tutti scelti tra gli iscritti all'albo dei revisori dei conti. Uno dei membri effettivi del Collegio è designato dal Ministero dell'economia e delle finanze.

2. Il trattamento economico del Presidente e dei componenti del Collegio dei revisori è determinato con decreto del Ministro, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, nell'ambito delle risorse dell'Agenzia.

## Capo II Organizzazione

## Art. 13.

### Organizzazione e risorse

1. La dotazione organica dei dirigenti di livello dirigenziale generale e non generale dell'Agenzia, nonché l'entità e la ripartizione del personale delle aree funzionali, sono determinate con successivo regolamento emanato, su proposta del Ministro, ai sensi dell'articolo 2, comma 140, del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286.

2. Gli incarichi di consulenza e di collaborazione esterna, da instaurare sulla base di contratti di prestazione d'opera in numero non superiore a 50, sono conferiti ad esperti italiani e stranieri nei settori di competenza dell'Agenzia, rispettando il principio di rotazione negli incarichi e prendendo in considerazione anche giovani ricercatori qualificati e cittadini italiani che lavorano stabilmente in università e centri di ricerca di altri Paesi.

3. Il Consiglio direttivo, entro novanta giorni dal proprio insediamento, adotta uno o più regolamenti concernenti:

a) i bilanci, i rendiconti e la gestione delle spese, anche in deroga alle disposizioni sulla contabilità generale dello Stato;

b) le modalità e procedure di copertura dei posti della pianta organica, mediante il ricorso alle procedure di mobilità previste dalla normativa vigente, ovvero mediante le ordinarie forme di reclutamento, ai sensi del decreto legislativo 31 marzo 2001, n. 165;

c) le regole deontologiche che devono essere seguite nelle attività di valutazione dal personale dell'Agenzia e dai collaboratori e consulenti esterni.

4. I regolamenti sono approvati dal Ministro, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione, entro il termine di sessanta giorni dalla loro ricezione.

5. L'Agenzia provvede all'autonoma gestione delle spese per il proprio funzionamento nei limiti delle disponibilità finanziarie iscritte a tale scopo sullo stato di previsione della spesa del Ministero dell'università e della ricerca, ai sensi dell'articolo 2, comma 142, del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286.

## Capo II Organizzazione

## Art. 14.

### Disposizioni transitorie e finali

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del regolamento di cui all'articolo 13, comma 1, sono soppressi il Comitato nazionale per la valutazione del sistema universitario, il Comitato di indirizzo per la valutazione della ricerca ed i Comitati di valutazione di cui all'articolo 10 del decreto legislativo 4 giugno

2003, n. 127, ed all'articolo 10 del decreto legislativo 4 giugno 2003, n. 128, e l'Agenzia subentra nei rapporti giuridici in essere dei comitati soppressi. Sono assegnati all'Agenzia, previa ricognizione e valutazione della loro congruita' con le funzioni della medesima, le risorse umane, sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative, e salvo il diritto dei dipendenti a permanere nei ruoli ministeriali, nonche' le risorse materiali e informative, ivi comprese le banche dati, dei comitati soppressi. L'Agenzia porta a compimento i programmi di attivita' intrapresi dai predetti comitati, conformandosi ai metodi e alle procedure da essi adottate.

2. Allo scopo di facilitare la gestione della fase transitoria, i presidenti del Comitato nazionale per la valutazione del sistema universitario e del Comitato di indirizzo per la valutazione della ricerca fanno parte a titolo consultivo del Consiglio direttivo durante il primo anno di attivita'. Ad essi non si applicano l'elettorato passivo alla carica di Presidente, nonche' le disposizioni relative alle incompatibilita' di cui all'articolo 9, comma 6.

3. Con successivo provvedimento ministeriale saranno determinate le modalita' della valutazione delle attivita' degli enti del comparto dell'alta formazione artistica e musicale.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addi' 21 febbraio 2008

NAPOLITANO

Prodi, Presidente del Consiglio dei  
Ministri

Mussi, Ministro dell'universita' e  
della ricerca

Visto, il Guardasigilli: Scotti

Registrato alla Corte dei conti il 21 marzo 2008

Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla  
persona e dei beni culturali, registro n. 1, foglio n. 334